

S T A T U T O

Art. 1) E' costituita con sede in Montemiletto una Associazione di Pubblica Assistenza denominata P. A. Montemiletto.

Art. 2) La Pubblica Assistenza di Montemiletto è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Art. 3) La pubblica Assistenza Montemiletto è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Art. 4) La Pubblica Assistenza Montemiletto informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 5) La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue e donazione di organi;
- d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento sostitutive dei servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui principi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

f) – organizzare i servizi di mutualità.

Art. 6) La P.A. Montemiletto fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi del lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11/8/91, n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art. 7) Possono essere soci della P.A. Montemiletto tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura minima annua di lire 10.000 (diecimila) entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, ad esclusione dell'anno nel quale avviene la costituzione dell'associazione, per il quale la quota sarà versata dal momento della costituzione.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età e che risultano iscritti all'associazione da almeno un anno, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti nonché quello di svolgere attività a rischio.

Non possono coprire cariche direttive all'interno dell'associazione coloro che ricoprono incarichi politici o incarichi direttivi pubblici.

Art. 8) I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente Art. 7;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

Art. 9) La P.A. Montemiletto provvede inoltre ad assicurare i propri soci che prestano attività di volontariato nell'ambito dei propri fini, con assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 11/8/91, n. 266.

Art. 10) I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione.

Art. 11) Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A. Montemiletto, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 12) La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono trovati nelle condizioni di cui al precedente Art. 10.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'associazione:

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Art. 7, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti in esso indicati.

Art. 13) L'esercizio finanziario della P.A. Montemiletto comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, eccetto per l'anno di costituzione che inizia dal primo mese necessario alla data di costituzione e termina al 31 dicembre del medesimo anno.

Le entrate della P.A. Montemiletto sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) dai contributi di privati;
- c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) dai contributi di enti pubblici o privati;
- e) da entrate a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'Art. 5 della legge 11/8/91, n. 266, pervengono all'associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti.

Art. 14) Il patrimonio della P.A. Montemiletto è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati da Consiglio Direttivo.

Art. 15) Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Art. 16) L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di un anno. Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere l'intervallo di almeno un'ora.

Art. 17) L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione a cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora uno o più candidati ottengono la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

Art. 18) L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno un anno. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19) In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per schede.

Art. 20) I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti dell'Associazione;
- h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- i) eleggere il Collegio dei Probiviri;
- l) approvare le modifiche allo Statuto;
- m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 e da un massimo di 15 componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 22) I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Assemblea;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) Adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12;

g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro nei limiti del presente Statuto.

Art. 23) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad essi partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei soci.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo le elezioni da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.

Art. 25) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attivi e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente ad un altro componente del Consiglio stesso.

Art. 26) I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

Art. 27) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 28) Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 30) Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.12.

Delibera altresì sulle controversie fra i soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 31) Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 32) Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 12, lettera b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica. I provvedimenti di cui all'art. 12 lettera b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

Art. 33) Qualora per decisione dell'Assemblea vengono istituite una o più sezioni, le stesse devono essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Art. 34) I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 35) In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'A.N.P.A.S. o sarà destinato ad iniziative analoghe e rispondenti alle leggi 11/8/91, n. 266, da organizzare sul territorio in cui l'Associazione è ubicata.

Art. 36) La Pubblica Assistenza Montemiletto successivamente alla propria costituzione si iscriverà al registro delle Associazioni di volontariato istituito presso la Regione Campania.

Art. 37) Il Comitato promotore della Pubblica Assistenza Montemiletto è composto da 12 membri, i quali, per i primi tre anni, svolgeranno le analoghe funzioni previste per il Consiglio Direttivo.

Art. 38) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11/8/91, n. 266.

F.to Umberto Giardiello – Altavilla Gaetano – De Cristofaro Federico – Anecchiarico Francesco – Musto Ciriaco

F.to Pellegrino D'Amore
Notaio

Allegato "A" al numero 9053 della raccolta